

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ALTRI BENI MOBILI IDONEI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA NELLE AZIENDE AGRICOLE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA.

INDICE

Art.1 FINALITÀ.....	1-2
Art. 2 BENEFICIARI.....	2
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	2
Art. 4 CUMULO	2
Art. 5 GRADUATORIE.....	3
Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE DELLA DOMANDE.....	3-4
Art. 7 DISCIPLINA DELLE VARIANTI	4
Art. 8 DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL' AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	4-5
Art. 9 VINCOLO DI DESTINAZIONE.....	5

Art. 1 FINALITÀ

La presente iniziativa della Comunità Montana della Carnia ha per finalità il sostegno economico delle imprese agricole che hanno già presentato domanda di contributo a valere sul "Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di macchine ed altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle aziende agricole ricadenti sul territorio della Comunità Montana della Carnia".

Con il presente intervento si intende dare risposta alle aziende agricole che per esigenze di sostituzione di mezzi di produzione obsoleti, di razionalizzazione ed innovazione tecnologica e di riduzione dei costi di produzione hanno già acquistato impianti, macchine ed altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola ed i cui interventi siano già conclusi , anche parzialmente, rispetto a quanto preventivato nella domanda.

Come ogni comparto, anche il settore primario, con le sue specificità, affronta problematiche diverse, ma il calo dei redditi, il caro gasolio, i costi di produzione alle stelle e l'incertezza dei mercati sono problemi evidenti.

La mancanza di redditività e l'impossibilità di stare al passo con un mercato sempre più competitivo e con costi di produzione crescenti sono i motivi per cui, negli ultimi anni, hanno costretto numerose aziende agricole alla chiusura. Per questi motivi si ritiene che intervenire in modo significativo a supporto delle aziende agricole che hanno investito per lo sviluppo della propria attività rappresenta un punto centrale delle politiche di sviluppo dell'agricoltura per la salvaguardia dell'ambiente in generale e delle aree di marginali e della montagna in modo particolare.

L'aiuto concesso fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo *all'applicazione* degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dei prodotti agricoli.

Art. 2 BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento:

- le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (v. all.to I del Trattato);

Sono escluse dagli aiuti previsti dal presente regolamento:

1. le imprese in difficoltà;

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE

Le aziende interessate, per poter accedere al finanziamento in regime "de minimis", dovranno presentare, a corredo della domanda già presentata, la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara di non aver ricevuto altri contributi per gli investimenti oggetto di finanziamento ovvero di non aver ricevuto contributi ai sensi del Reg. CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo *all'applicazione* degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dei prodotti agricoli;
- b. eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Comunità, necessaria al completamento della domanda presentata;

Art. 4 CUMULO

I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici per le stesse spese ammissibili.

L'aiuto erogato non può superare i €. 7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari così come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo *all'applicazione* degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dei prodotti agricoli.

Art. 5 GRADUATORIE

Per le domande sopra indicate verrà completata l'istruttoria e predisposta una graduatoria unica la cui validità verrà mantenuta fino allo scorrimento di tutte le domande ammesse al finanziamento.

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri per la formulazione delle graduatorie seguenti attengono a:

- requisiti specifici dell'impresa agricola;
- categorie dell'investimento;

a. punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola

1. Alle imprese agricole richiedenti sono attribuiti i seguenti punteggi con possibilità di cumulo:

Requisiti aziendali	Punti CMC	
a) presenza di giovani agricoltori	18	Azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al Regolamento PSR FVG
b) presenza di un giovane agricoltore	16	Azienda con giovane imprenditore di cui al Regolamento PSR FVG
c) qualifica di imprenditore agricolo	12	Beneficiari I.A.P. possesso dei requisiti ex art 1 Dlgs 99/2004 autocertificazione del richiedente
d) adesione alle misure agroambientali	7	Sussiste tale condizione nel caso di aziende che abbiano in corso di impegno una azione delle misure agro ambientali sul P.S.R. 2007-2013 della Regione FVG

b. Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le categorie dell'investimento

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio della categoria d'investimento previsto.

In caso di pluralità di categorie d'investimento si fa riferimento a quella prevalente in termini di costo preventivato.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie d'investimento:

Categorie d'investimento	Punti CMC	
a) strutture orto-floro-vivaistiche ad alta tecnologia	15	Rientrano in tale categoria i laboratori di micropropagazione, le serre ed altri impianti di forzatura, condizionamento e moltiplicazione, ivi compresi i tunnel dotati di impiantistica;

b) altri tunnel per coltivazioni orto-floro-vivaistiche	8	IDEM come punto a)
c) meccanizzazione agricola - zootecnia	18	Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine specifiche per la raccolta e lavorazione dei foraggi, per il foraggiamento del bestiame e la gestione delle deiezioni;
d) meccanizzazione agricola - innovazione gestionale	16	Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine che comportino un cambiamento nella gestione agronomica delle colture al fine della razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, del miglioramento della qualità dei prodotti, ovvero una riduzione dell'impatto ambientale;
e) meccanizzazione agricola - altre	10	Rientrano in tale categoria gli acquisti di trattrici e di macchine diverse da quelle di cui alle lettere c) e d).
f) piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario.	15	Rientrano in tale categoria gli acquisti di piante, impianto antigrandine, impianto di irrigazione, pali di sostegno e filo di ferro e tutto quello che concerne la realizzazione di un impianto.

PARITA' DI PUNTEGGIO		In caso di parità di punteggio, è attribuita priorità alle domande che prevedono il minor importo di spesa richiesta.
ULTERIORE PARITA'		In caso di ulteriore parità è attribuita priorità alle domande presentate dai richiedenti più giovani

Art. 7 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Le aziende di cui al presente Regolamento, qualora non avessero concluso completamente la realizzazione degli investimenti, potranno presentare apposita domanda di variante. La variante sarà autorizzata dalla Comunità Montana della Carnia, su richiesta preventiva del beneficiario.

Art.8 DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL' AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del riconoscimento delle spese il beneficiario produce la documentazione di spesa riferita all'operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute esclusivamente dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria.

La domanda di accertamento e liquidazione finale, che verifica l'avvenuta esecuzione degli investimenti, è corredata dalla seguente documentazione:

1. fatture di acquisto relative alle forniture di macchine, impianti tecnologici o attrezzatura;

2. documentazione di avvenuto pagamento consistente esclusivamente dalle seguenti forme di transizione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibili (nel caso di assegno sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario). Il pagamento in contanti non è riconosciuto;

Art. 9 VINCOLO DI DESTINAZIONE

- 1) Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.
- 2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

